



COMUNE DELLA CITTÀ DI CHIUSI
Provincia di Siena

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
Servizio Ragioneria**

Numero Registro Generale 740 del 25-06-2019

Oggetto:

STRALCIO CARTELLE RUOLI CONSEGNATI DAL 01.01.2000 AL
31.12.2010 - ART.4 COMMA 1 D.L. 119/2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Vista la proposta avanzata
dall'Ufficio**

Ragioneria - Caserta Francesca

Adotta la seguente determinazione

N° 89 del 25-06-2019

DETERMINAZIONE DEL Servizio Ragioneria

Numero Registro Generale 740 del 25-06-2019

N. 89 / 2019

Oggetto: STRALCIO CARTELLE RUOLI CONSEGNATI DAL 01.01.2000 AL 31.12.2010 - ART.4 COMMA 1 D.L. 119/2018.

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- n° 13 di Consiglio Comunale del 26/02/2019 avente l'oggetto: "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 E NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2019/2021";
- n° 96 di Giunta Comunale del 26/03/2019, avente l'oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e Piano delle Performance 2019/2021. Provvedimenti."
- n° 27 di Consiglio Comunale del 18/04/2019, avente ad oggetto "Esame ed approvazione del Rendiconto dell'esercizio finanziario 2018"

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 14 del 29/05/2018 con il quale viene attribuita alla scrivente Francesca Caserta l'incarico di Responsabile del Servizio Finanziario e contabile e titolare della posizione organizzativa:

ATTESTATA l'assenza di conflitti di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 come introdotto alla L. n. 190/2012;

VISTO l'art. 147/bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 213 – con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

VISTI:

il - D.Lgs. n. 267/2000;

- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del Lgs. 118/2011);

VISTA l'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 151, comma 5, del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.L. 23/10/2018, n. 119 "Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria" art.4 "Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010", sulla base del quale:

"1. I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro,

comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati.

L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

2. Con riferimento ai debiti di cui al comma 1:

a) le somme versate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto restano definitivamente acquisite;

b) le somme versate dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti eventualmente inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento, ovvero, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in assenza anche di questi ultimi, sono rimborsate, ai sensi dell'articolo 22, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. A tal fine, l'agente della riscossione presenta all'ente creditore richiesta di restituzione delle somme eventualmente riscosse dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2018, riversate ai sensi dello stesso articolo 22 del decreto legislativo n. 112 del 1999. In caso di mancata erogazione nel termine di novanta giorni dalla richiesta, l'agente della riscossione è autorizzato a compensare il relativo importo con le somme da riversare.

3. Per il rimborso delle spese per le procedure esecutive poste in essere in relazione alle quote annullate ai sensi del comma 1, concernenti i carichi erariali e, limitatamente alle spese maturate negli anni 2000-2013, quelli dei comuni, l'agente della riscossione presenta, entro il 31 dicembre 2019, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2018, e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze. Il rimborso è effettuato, a decorrere dal 30 giugno 2020, in venti rate annuali, con onere a carico del bilancio dello Stato. Per i restanti carichi tale richiesta è presentata al singolo ente creditore, che provvede direttamente al rimborso, fatte salve anche in questo caso le anticipazioni eventualmente ottenute, con oneri a proprio carico e con le modalità e nei termini previsti dal secondo periodo."

RILEVATO che l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha comunicato, con nota del 1 aprile 2019, trasmessa tramite e-mail in data 18/4/2019. l'elenco delle quote annullate ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.L.119/2018 "Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010" per un importo complessivo di euro 712.174,31;

CONSIDERATO che il D.L. 119 stabiliva che le operazioni di stralcio delle cartelle dovevano essere regolarizzate CON IL Conto 2018 e quindi eventuali residui attivi oggetto di stralcio dovevano essere cancellati dalla contabilità finanziaria con il Conto 2018;

RITENUTO opportuno, in mancanza della tempestiva comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, stralciare dalla contabilità finanziaria l'unico residuo attivo dell'anno 2010 relativo alla Tassa rifiuti urbani per euro 46.927,05 e così, effettuare la cancellazione del residuo attivo con il Conto consuntivo 2018 senza peraltro ridurre il FCDE in quanto calcolato con il metodo semplificato;

RITENUTO pertanto di aver adottato, con le operazioni contabili sopra indicate, una procedura atta a garantire la salvaguardia degli equilibri di bilancio già in sede di approvazione del Conto

consuntivo 2018;

DATO atto che l'elenco delle quote oggetto di stralcio, ai sensi della sopra citata normativa, i cui importi (comprensivi di imposta, sanzioni e interessi) possono essere così suddivisi per tipologia di entrata:

CODICE TRIBUTO	TIPOLOGIA	IMPORTO
8878 8861 8859 8858	ICI	73.124,10
424 434	TARSU	259.402,82
5243 5242	SANZIONI CDS	373.774,06
5060 5061	SANZIONI AMM . L 689/81	5.056,19
9140	ADD. REG.IRPEF	817,14
TOTALE		712.174,31

VERIFICATO che non risultano residui attivi in contabilità finanziaria da cancellare in quanto l'unico esistente è stato oggetto di eliminazione con il Conto 2018 come meglio specificato in premessa per cui non si hanno riflessi sull'avanzo di amministrazione e sugli equilibri di bilancio;

PRESO ATTO del D.L. crescita che cambia i saldi della verifica degli equilibri di bilancio 2019 e prevede la verifica degli effetti dello stralcio delle cartelle nella salvaguardia degli equilibri da approvarsi entro il 31 luglio p.v., Viene così ad essere spostato il termine del 31.12.2018 al 31.12.2019 per la verifica degli eventuali effetti negativi derivanti dalla cancellazione dei crediti inferiore a euro 1.000, come da previsione dell'art. 16 quater inserito in sede di conversione del D.L. 34/2019 stabilita per compensare la ritardata comunicazione fatta dall'Agenzia delle Entrate Riscossione in merito alle quote cancellate;

Tutto quanto sopra premesso e considerato,

DETERMINA

1) **di prendere atto** delle quote di tributi e proventi contravvenzionali e, così come riassunto nel prospetto sottostante, che sono state oggetto di annullamento automatico da parte dell'Agenzia Entrate Riscossione sulla base delle disposizioni contenute nell'art.4 del D.L. 23/10/2018, n. 118 "Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria":

CODICE TRIBUTO	TIPOLOGIA	IMPORTO
8878 8861 8859 8858	ICI	73.124,10
424 434	TARSU	259.402,82
5243 5242	SANZIONI CDS	373.774,06

5060 5061	SANZIONI AMM . L 689/81	5.056,19
9140	ADD. REG.IRPEF	817,14
TOTALE		712.174,31

- 2) **Di dare atto** che non risultano iscritti in contabilità finanziaria residui attivi da stralciare per effetto della norma di cui al punto 1) in quanto l'unico residuo attivo esistente in contabilità e riferito all'anno 2010 è stato cancellato già con l'approvazione del Conto 2018 (senza ridurre gli accantonamenti del FCDE in quanto quest'ultimo calcolato con il metodo semplificato) e che quindi non si hanno riflessi sugli equilibri di bilancio e sull'avanzo di amministrazione.
- 3) **Ai sensi** dell'art. 8 della Legge 241/90 si rende noto che il Responsabile del procedimento è Francesca Caserta;
- 4) **Di pubblicare** il presente atto in Amministrazione Trasparente ed all'Albo Pretorio a cura di quest'ufficio.

Il Responsabile del Servizio

Dr. CASERTA FRANCESCA

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale elettronico del presente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n°82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. L'originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Chiusi, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n°82/2005 e successive modifiche ed integrazioni





COMUNE DELLA CITTÀ DI CHIUSI

Provincia di Siena

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL Servizio Ragioneria

Numero Registro Generale 740 del 25-06-2019

Servizio Determina Servizio Ragioneria - N° 89 / 2019

Oggetto: STRALCIO CARTELLE RUOLI CONSEGNATI DAL 01.01.2000 AL
31.12.2010 - ART.4 COMMA 1 D.L. 119/2018.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Visto di Regolarità Contabile

Ai sensi dell'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per come previsto dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto Leg.vo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa che si va ad assumere, ciò comportando l'esecutività dell'atto.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Chiusi, lì

FRANCESCA CASERTA

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale elettronico del presente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n°82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. L'originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Chiusi, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n°82/2005 e successive modifiche ed integrazioni

COPIA CONFORME, realizzata ai sensi dell'art. 23 bis del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, AGLI ORIGINALI INFORMATICI della determinazione n. 740 del 25-06-2019 e del relativo visto di copertura finanziaria, firmati digitalmente dai Responsabili del Servizio Ragioneria e del Servizio Finanziario. Gli originali sono conservati negli archivi informatici del COMUNE DI CHIUSI.